

Dossier Fanara

Il Connestabile Franco Fanara ci chiede di pubblicare il dossier relativo alla controversia insorta tra lui e gli organi istituzionali della Fratellanza della Costa – Italia – quali erano nell'anno 2001 (G.C. E. Di Martino – S.M. A. Belli) avente per oggetto le modalità e tempi di disarmo della gloriosa Tavola di Pavia in navigazione da oltre un trentennio.

La vicenda storica è sufficientemente illustrata nel dossier che si pubblica, per cui non ci sembra necessario riportarne qui i contenuti.

In questa sede riteniamo utile inquadrare questa sua vicenda nell'ambito dei fatti rilevanti che portarono alla convocazione del Giurì d'Onore del 2003 dal quale scaturirono le decisioni riportate integralmente in altra parte di questo Nostro Sito.

Sicuramente ricorderete che il Giurì D'Onore venne convocato da alcuni suoi membri di diritto (Comm. L. Piccione, Conn. C. Checchi, conn. D. Orlando, conn. F. Fanara, avendone facoltà in base all'interpretazione dello Statuto fatta dal G. d'O. Al tempo del mio gran commodorato) nella doppia veste di:

Organo giurisdizionale per decidere proprio su questa controversia insorta tra Organi Statutari (da un lato il conn. Lgt della Tavola di Pavia F. Fanara e dall'altro Il G. C. e lo S.M.); e quale Organo unico di interpretazione delle norme statutarie, per rispondere a precisi quesiti rivolti, se rettammente interpretati, a ripristinare le Norme ed i Principi Istituzionali della Fratellanza Italiana, sistematicamente violati talmente da far ritenere più norme di quello Statuto (quelle che regolavano le posizioni di equilibrio tra i vari Organi Statutari) tacitamente abrogate o desuete.

Ricorderete anche che vi fu una opposizione recisa ed incontestabile da parte degli Organi rappresentativi della Fratellanza (G.C. , G.M., S.M.) contro questa iniziativa, con una circolare inviata ai tutti i Componenti il G. d'O. di disertarla. La motivazione fu: non era gradita a questi Organi rappresentativi l'iniziativa; non erano gradite le questioni da trattare.

Nonostante questo ostracismo, il G. d'O. del 2003 si riunì ed assunse le Sue decisioni poi depositate al Tribunale di Livorno poiché costituenti lodo arbitrale; rese esecutive dalla C. d'A. di Firenze per mancata loro impugnazione nei termini di legge.

Il G.d'O. del 2003 però non si costituì come organo giurisdizionale perchè mancò la formale convocazione del G. C. .

Quindi non potè decidere sulla controversia tra il conn. Fanara e gli allora G. C. e S.M. .

A distanza di tanti anni ci siamo chiesti se allora questa fu saggia decisione, perchè aspettarsi che il G.C., parte in causa nella controversia da trattare, si assoggettasse spontaneamente ad essere giudicato sul suo operato, era assolutamente impensabile. Avrebbe dovuto possedere notevoli ed indiscutibili dosi di umiltà, di senso del dovere, della Fratellanza e dell'Uguaglianza tra Fratelli.

Il conn. Fanara di questo mancato giudizio che, a Suo dire, gli sarebbe stato ampiamente favorevole in base alle prove raccolte prima e dopo la vicenda, non può darsi pace e su di essa ed il suo mancato esito cerca consensi dappertutto.

A queste Sue ambascie noi siamo estranei, ma poiché ci chiede una attestazione storica in base a documenti dell'epoca, non ne vediamo nessuna ragione ostantiva.

E così abbiamo deciso di accontentarlo.

Il Gran Commodoro sul suo secondo ed ultimo mandato, fr Luigi Piccione